

Rubrica

## Rassegna di letteratura

### Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

A cura di Andrea Poggiali (\*)

#### REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – OMICIDIO – CONFIGURABILITÀ – DISTACCO DEI TUBI DI VENTILAZIONE FORZATA DEL PAZIENTE IN STATO DI COMA – ESCLUSIONE

**Commento alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, Sentenza 24 aprile-21 giugno 2002, n. 23.**

**Di Paola Frati, Gianluca Montanari Vergallo, Natale Mario Di Luca, in Rivista Italiana di Medicina Legale n.5, settembre-ottobre 2003.**

Nel 1998 una donna, colpita da emorragia intracranica, viene ricoverata priva di conoscenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale S. Gerardo di Monza.

Le sue condizioni sono disperate, tanto da rendere necessaria l'intubazione con ventilazione forzata.

Il marito fa presente ai medici che l'eventualità di una simile disgrazia era stata oggetto di riflessione da parte sua e della moglie: entrambi i coniugi si erano ripromessi di rifiutare l'impiego di mezzi meccanici per il mantenimento in vita.

I medici, pur comprendendo lo stato d'animo del marito, non possono accogliere la sua richiesta di scollegare le apparecchiature. Disperato, l'uomo ricorre ad un gesto estremo: irrompe con un'arma da fuoco nel reparto e stacca i tubi di ventilazione, consegnandosi agli agenti di polizia solo dopo avere raggiunto la certezza che il cuore della moglie ha definitivamente cessato di battere.

Sembra un evidente caso di omicidio, per il quale è forse invocabile, come circostanza attenuante, lo stato di alterazione psichica. Nel 2002, però, la Corte d'Appello di Milano assolve l'imputato. La massima della sentenza recita: *"Si è in presenza di un omicidio impossibile per insufficienza della prova dell'esistenza in vita nel caso dell'imputato che volontariamente interrompe la ventilazione forzata per la respirazione artificiale del paziente in stato di coma"*.

La motivazione può sconcertare. La donna non era stata ufficialmente dichiarata morta al momento dell'irruzione del marito: il suo cuore batteva, e l'accertamento della morte ai sensi della legge n. 578/93 non era stato portato a termine. Verrebbe allo-

ra automaticamente da ritenere che la donna era viva quando le apparecchiature erano state disconnesse dall'imputato, e che questo intervento era stato la causa della morte.

La Corte d'Appello ha invece spostato i termini della questione, con un ragionamento che gli autori dell'articolo (tutti docenti universitari di medicina legale) analizzano accuratamente. Provo a riassumere i passaggi essenziali.

Il fatto che l'accertamento di morte cerebrale non sia stato portato a termine sarebbe rilevante se si discutesse di un espianto di organi, visto che tale intervento richiede preliminarmente la certezza della morte.

Nel caso in oggetto abbiamo invece a che fare con un processo per omicidio, e bisogna piuttosto chiedersi se esiste la ragionevole certezza che la donna era viva quando l'imputato è intervenuto: l'esistenza in vita della persona offesa è infatti il requisito fondamentale per il reato di omicidio.

Assume quindi un rilievo esclusivo la perizia medico legale, in particolare il risultato dell'autopsia, che ha messo in evidenza lesioni gravissime ed irreversibili a carico dell'encefalo e del tronco encefalico, tali da condurre ad un probabile giudizio di morte cerebrale. Logica l'assoluzione, poiché non è stato possibile provare con ragionevole certezza l'esistenza in vita della persona offesa.

Nel loro commento alla sentenza, gli Autori sottolineano l'abilità con cui la Corte d'Appello, indirizzandosi verso la fattispecie dell'omicidio impossibile, ha evitato le insidie di una tematica come l'eutanasia, sulla quale purtroppo la nostra normativa registra un grave ritardo.

A conclusione di questa sintesi, ritengo utile aggiungere alcuni dettagli tratti dal libro di Paolo Cendon *"I malati terminali e i loro diritti"* (Giuffrè Editore, 2003). Il fatto avvenne il 21 giugno 1998. Nel primo grado di giudizio l'imputato fu riconosciuto colpevole e condannato a sei anni e sei mesi. Quando il giudizio di condanna fu ribaltato dalla Corte d'Appello, il Pubblico Ministero decise di non presentare ricorso, e si dichiarò "umanamente contento".

(\*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*